



## **Affidamento di incarichi di verifica impianti secondo criteri di qualità del servizio**

A seguito delle modifiche introdotte dall'art. 7-bis del DPR 462/2001, le aziende, private e/o pubbliche, non possono più ricorrere al criterio di aggiudicazione del “minor prezzo” (DLgs 18 aprile 2016 n.50 art. 95 comma 2-3), ma devono utilizzare una delle altre procedure previste dal Codice dei contratti pubblici.

Le verifiche di cui al DPR 462/2001 sono un servizio finalizzato alla sicurezza delle persone e delle cose, per cui la volontà del legislatore è che la concorrenza tra i diversi organismi abilitati ed i criteri di aggiudicazione degli incarichi siano fondati valutando la qualità del servizio reso e non chi costa meno.

Per inciso la novità introdotta dall'art. 7-bis è in linea con quanto previsto dall'art. 23 comma 16 del DLgs 50/2016 che, nel caso di affidamento di qualsiasi incarico (lavori o servizi), vieta qualunque ribasso dei costi della sicurezza. Dunque, finora, si è assistito al paradosso per cui le aziende, private e/o pubbliche, da un lato non consentivano (come previsto dalla legge) alcun ribasso sui costi della sicurezza di ogni appalto, ma dall'altro, in aperta e palese contraddizione con la ratio della legge, affidavano al massimo ribasso un incarico di verifica, la cui esecuzione a regola d'arte è indispensabile per garantire la sicurezza delle persone; senza poi, nella grande maggioranza dei casi, controllare in modo approfondito che tale incarico fosse stato effettivamente eseguito a regola d'arte.

Le aziende, pubbliche e/o private, forti di una interpretazione artificiosa del DLgs 50/2016 (verifiche di legge = fornitura di opere) e del fatto che gli Organismi di ispezione sono giuridicamente delle società private, ricorrevano massivamente agli Organismi per speculare ottenendo vantaggiosi ribassi, anche scandalosi, che sicuramente non consentivano prestazioni professionali tali da garantire la sicurezza delle persone e delle cose.